



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COMUNE DI FRONTINO**

PROVINCIA DI PESARO URBINO

**COPIA**

Affissa all'Albo Pretorio  
il 18/09/2012

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMU**

NR. Progr. **24**

Data **14/09/2012**

Seduta NR. **5**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 14/09/2012 alle ore 12:45.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 14/09/2012 alle Ore 12:45 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge e Artt. 67 e 68 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>
SPAGNA ANDREA	S				
ROSATI ALESSANDRO	S				
LAZZERINI LIDIA	S				
BRISIGOTTI GIOVANNI	S				
CLEMENTEL STEFANO	S				
LARGHETTI GRAZIANO PASQUALE	S				
ERCOLANI ROSA	S				
<i>TOTALE Presenti: 7</i>			<i>TOTALE Assenti: 0</i>		

Assenti Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente giustificato*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA VITALI ANNA.

In qualità di SINDACO, il SPAGNA ANDREA assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg. Ercolani Rosa, Clementel Stefano

**OGGETTO:  
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMU**

**IL SINDACO**

- Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili.

- Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l'Imposta Municipale Propria.

- Considerato che l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446.

- Dato atto il Bilancio di Previsione 2012 è stato approvato con deliberazione di CC n. 13 del 13/06/2012;

Considerato che:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00;

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento.

Visto che:

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato

- è data la facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati.

- è data inoltre facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

- Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

- Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

- Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria in approvazione nella corrente seduta.

- Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le aliquote base e le detrazioni di legge per l'abitazione principale:

a) 0,90% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente punto;

b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;

c) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;

d) 1,06% per le unità immobiliari relative a impianti fotovoltaici a terra;

e) 0,76% per le unità immobiliari che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parenti sia in linea retta che collaterale sino al secondo grado di parentela, adibite ad abitazione principale.

2) Di stabilire le seguenti detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2012:

a) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

b) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) per l'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

### **3) Di dare atto che:**

a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

b) é riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento, e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria;

c) la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.296/2006, il 1° gennaio 2012.

**4) Di disporre che** la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Visti:

- l'art.13 – co. 15 – del D.Lgs. n.201/2011 – convertito in legge 214/2011;
- le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
- i commi 156 e 169 dell' art. 1 della Legge 296/2006.

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area finanziaria, contabile e tributaria in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, allegato all'originale del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato.

## **PROPONE**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

**1) Di determinare** per l'esercizio 2012 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria in questo Comune:

- a) 0,90% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente punto;
- b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- c) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
- d) 1,06% per le unità immobiliari relative a impianti fotovoltaici a terra;
- e) 0.76% per le unità immobiliari che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parenti sia in linea retta che collaterale sino al secondo grado di parentela, adibite ad abitazione principale.

**2) Di stabilire** le seguenti detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2012:

- a) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- b) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) per l'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

**3) DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012.

**4) Di disporre che** la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

di dichiarare il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile, considerato che le aliquote verranno applicate all'anno 2012 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli degli altri Consiglieri espressi per alzata di mano:

## **D E L I B E R A**

di approvare la proposta di deliberazione allegata al presente atto.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano:

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

**COMUNE DI FRONTINO**  
**PROVINCIA DI PESARO URBINO**

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to DOTT.SSA VITALI ANNA*

**IL SINDACO**  
*F.to SPAGNA ANDREA*

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 18/09/2012 al 03/10/2012, ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 e 134

Lì, 18/09/2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dott.ssa Vitali Anna*

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **28/09/2012** decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione - art. 134 c. 3 del T.U. n. 267/2000.

Lì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to DOTT.SSA VITALI ANNA*

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

**IL Segretario Comunale**  
*Vitali Anna*



# COMUNE DI FRONTINO

PROVINCIA DI PESARO URBINO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **24** Del **14/09/2012**

Servizio:

### OGGETTO

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMU**

### *PARERI DI CUI ALL' ART. 49, DEL D.LGS. N. 267/2000*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b>
	/// Data 14/09/2012  F.to Vitali Anna
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b>
	///  Data 14/09/2012  F.to Vitali Anna